

Atto
COSTA J. 10
C. 0.5
+ S. 0.10

REPERTORIO N. 207047 ----- FASCICOLO N. 38791 --

----- **COSTITUZIONE DI SOCIETA'** -----

----- **A RESPONSABILITA' LIMITATA** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno 2007 (duemilasette) il giorno 3 (tre) del mese di ottobre in Carpi, nel mio studio in Via Fratelli Cervi n. 3. -----

----- 3 ottobre 2007 -----

Innanzi a me dr. ALDO FIORI, Notaio in Carpi, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, sono comparsi i Signori: -----

PINOTTI BRENNO, nato a Correggio (RE) il 25 agosto 1944, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene ed agisce in quest'atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società: -----

"TRED CARPI S.r.l.", con sede in Carpi (MO), Via Remesina Esterna n. 27/A, società costituita in Italia, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 02606140362, capitale sociale Euro 1.778.847,94 (unmilionesettecentosettantottomilaottocentoquarantasette/94), autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della Società stessa in data 3 agosto 2007; -----

SARACENI CLAUDIO, nato a Copparo (FE) il 29 settembre 1955, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene ed agisce in quest'atto non in proprio, ma nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società: -----

"GARC S.P.A.", con sede in Carpi (MO), Via Dei Trasporti n. 14, società costituita in Italia, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena 00618650360, capitale sociale Euro 190.000 (centonovantamila) interamente versato, autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione della società stessa in data 21 dicembre 2004. -----

Detti Componenti, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1) CONSENSO -----

Dr. ALDO FIORI NOTAIO
41012 Carpi (MO) - Via Fratelli Cervi n.3 - Tel. 059 695080 - fax 059 694948 - E-mail: a.fiori@notariato.it

E' costituita tra le Società "TRED CARPI S.r.l." e "GARC S.P.A." una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione di: ---
"CA.RE. società a responsabilità limitata" abbreviabile in "CA.RE. S.r.l.". -----

Art. 2) SEDE -----

La Sede della Società è fissata in Carpi (MO). -----
Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese l'indirizzo della sede sociale è stabilito in Via Remesina Esterna n. 27/A. -----

Art. 3) OGGETTO -----

La Società ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti industriali e civili. -----

Tale attività consiste nella gestione di impianti per lo stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti, con cer- nita, separazione, triturazione ed additivazione del materiale e suo reinserimento nei processi produttivi. -----

La società, inoltre, si propone di effettuare il commercio di mate- riali e prodotti nei tipi e nelle qualità più diverse, sia nuovi che usati. -----

Potrà, inoltre, compiere qualunque operazione mobiliare ed immo- biliare ovvero finanziaria per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni in aziende similari o comunque connesse all'oggetto sociale; locare ed assumere in locazione; acquistare, alienare, accettare in conferimento o conferire beni mobili ed im- mobili per l'esercizio della propria attività; prestare a garanzia sot- to qualunque forma per terzi, compiere ogni atto al fine del rag- giungimento dell'oggetto sociale. -----

Art. 4) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' --

L'organizzazione ed il funzionamento della Società sono stabiliti nello statuto sociale che viene approvato dai soci e che, previa vi- dimazione dei Costituiti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, **omessane la lettura per espressa di- spensa avutane dai Componenti**, i quali dichiarano di ben cono- scerlo. -----

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI -----

Il capitale sociale è di Euro 90.000 (novantamila) diviso in quote ai sensi di Legge e viene sottoscritto dai soci come segue: -----

- al socio "TRED CARPI S.r.l." compete una partecipazione pari al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 45.900 (quarantacinquemilanovecento); ----
- al socio "GARC S.P.A." compete una partecipazione pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale a fronte di un conferimento di Euro 44.100 (quarantaquattromilacento). -----

Si dà atto che il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale pari ad Euro 22.500 (ventiduemilacinquecento) è stato versato in denaro presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna società cooperativa, Filiale di Carpi, come da ricevuta in data 1 ottobre 2007, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "B", onde ne formi parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti di legge, **omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai Componenti.** -----

I soci danno atto di aver versato in denaro nelle Casse sociali il residuo 75% (settantacinque per cento) per cui il capitale sociale risulta interamente versato. -----

Art. 6) DURATA -----

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). -----

Art. 7) ESERCIZI SOCIALI -----

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -----
Il primo si chiuderà il 31 dicembre 2008, non operando la società prima del rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. -----

Art. 8) NOMINA DELL' ORGANO AMMINISTRATIVO -----

L'Amministrazione della Società viene affidata ad un Consiglio di amministrazione composto di 5 (cinque) membri che rimarranno in carica per tre esercizi e, quindi, fino all' assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i Signori: -----

- MALAVASI DEMOS, nato a Novi di Modena (MO) il 25 agosto 1958, residente a Carpi (MO), Via Traversa San Lorenzo n. 22, Codice Fiscale MLV DMS 58M25 F966X, Presidente; -----

- SARACENI CLAUDIO, nato a Copparo (FE) il 29 settembre 1955, residente a Carpi (MO), Via Due Ponti n. 4/A, Codice Fiscale SRC CLD 55P29 C980P, Consigliere; -----

- MANFREDINI PAOLO, nato a Ferrara (FE) il 15 luglio 1966, residente a Ferrara (FE), Via Ladino n. 293, Codice Fiscale MNF PLA 66L15 D548L, Consigliere; -----

- GRILLENZONI LAURO, nato a Carpi (MO) il 3 aprile 1952, residente a Carpi (MO), Via Mare del Nord n. 50, Codice Fiscale GRL LRA 52D03 B819W, Consigliere; -----

- GIOVANNINI PAOLO, nato a Cadelbosco di Sopra (RE) il 3 marzo 1961, residente a Reggio Nell'Emilia (RE), Via Giacomo Puccini n. 31/00, Codice Fiscale GVN PLA 61C03 B328C, Consigliere; -----

i quali non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge per l'assunzione e l'esercizio di tale carica. -----

ARTICOLO 9) COLLEGIO SINDACALE -----

A comporre il Collegio Sindacale per i primi tre esercizi vengono nominati i Signori: -----

GARUTI PIERO, nato a Modena (MO) il 29 novembre 1943, residente a Modena (MO), Via S. Agata n. 12, Codice Fiscale GRT PRI 43S29 F257A, Presidente; -----

ZANNONI RITA, nata a Faenza (RA) il 27 gennaio 1950, residente a Modena (MO), Via Monsignor Della Valle n. 20, Codice Fiscale ZNN RTI 50A67 D458M, Sindaco Effettivo; -----

COMMISSO VINCENZO, nato a Modena (MO) il 23 dicembre 1962, residente a Carpi (MO), Via Filippo Lippi n. 12, Codice Fiscale CMM VCN 62T23 F257Q, Sindaco Effettivo; -----

BERGAMINI LAURO, nato a San Felice Sul Panaro (MO) il 28 maggio 1935, residente a San Felice Sul Panaro (MO), Via XX Settembre n. 3, Codice Fiscale BRG LRA 35E28 H835F, Sindaco Sup-

plente; -----

FERRONI EMILIO, nato a Modena (MO) il giorno 11 novembre 1963, residente a Formigine (MO), località Casinalbo, Via Begarelli n. 6, Codice Fiscale FRR MLE 63S11 F257R, Sindaco Supplente; ---
i quali non si trovano in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dalla legge per l'assunzione e l'esercizio di tale carica e risultano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili: -----

- quanto ai Signori GARUTI PIERO, BERGAMINI LAURO, FERRONI EMILIO e ZANNONI RITA, con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21.4.1995 IV Serie Speciale Bandi di Concorso; -----

- quanto al Signor COMMISSO VINCENZO, con D.M. 26 maggio 1999 pubblicato sulla G.U. n. 45 del giorno 8 giugno 1999 IV Serie Speciale Bandi di Concorso. -----

Il compenso viene fissato in base alle tariffe in vigore per i dottori commercialisti. -----

Art. 10) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: -----

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall' articolo 2479 del codice civile; -----

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dallo statuto. -----

L' esecuzione delle operazioni la cui decisione non sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo. -----

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. -----

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva: -----

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi,

retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta; -----

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni; -----

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; -----

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento,

alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti. -----

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. -----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o in caso di assenza e impedimento al Vice Presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. -----

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. -----

Art. 11) DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI -----

Ai sensi dell'art. 2468, 3° comma vengono attribuiti ai soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e precisamente: -----

- tre membri del Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato) verranno nominati nelle persone designate dal socio "TRED CARPI S.r.l."; -----

- due membri del Consiglio di Amministrazione verranno nominati nelle persone designate dal socio "GARC S.P.A." (tra cui il Vice Presidente). -----

I diritti di cui sopra non sono trasmissibili agli aventi causa a qualsiasi titolo. -----

Art. 12) DISPOSIZIONI ATTUATIVE -----

Il Signor MALAVASI DEMOS è delegato al futuro ritiro dal predetto Istituto di Credito della somma come sopra versata per il deposito del 25% (venticinque per cento) del capitale sociale. -----

Art. 13) SPESE -----

L'importo globale delle spese per la costituzione della Società è previsto approssimativamente in Euro 2.450 (duemilaquattrocentocinquanta). -----

Dette spese sono a carico della Società ora costituita. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto ai Costituiti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e con me lo firmano nei modi di legge alle ore 15,55; scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me in questi tre fogli occupa dieci facciate intere e quanto della presente. -----

F.to Pinotti Brenno -----

F.to Claudio Saraceni -----

F.to Aldo Fiori Notaio -----

Allegato "A" al rep.n. 207047/38791 -----

----- STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -----

ART. 1 DENOMINAZIONE -----

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: -----
"CA.RE. società a responsabilità limitata" o, in forma abbreviata, "CA.RE. S.r.l.". -----

ART. 2 OGGETTO SOCIALE -----

La Società ha per oggetto la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti industriali e civili. -----

Tale attività consiste nella gestione di impianti per lo stoccaggio, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti, con cernita, separazione, triturazione ed additivazione del materiale e suo reinserimento nei processi produttivi. -----

La società, inoltre, si propone di effettuare il commercio di materiali e prodotti nei tipi e nelle qualità più diverse, sia nuovi che usati. -----

Potrà, inoltre, compiere qualunque operazione mobiliare ed immobiliare ovvero finanziaria per il conseguimento dell'oggetto sociale; assumere partecipazioni in aziende similari o comunque connesse all'oggetto sociale; locare ed assumere in locazione; acquistare, alienare, accettare in conferimento o conferire beni mobili ed immobili per l'esercizio della propria attività; prestare a garanzia sotto qualunque forma per terzi, compiere ogni atto al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale. -----

ART. 3 DURATA DELLA SOCIETÀ -----

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere ulteriormente prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge. -----

ART. 4 SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI -----

La società ha sede in Carpi (Modena). -----

L'organo amministrativo potrà istituire, modificare e sopprimere filiali, dipendenze, depositi, uffici amministrativi e recapiti sia nel territorio della Repubblica Italiana che all'estero. -----

Compete alla decisione dei soci trasferire la sede sociale, nonché istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie. -----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. -----

Per domicilio si intende non solo l'indirizzo, ma anche il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica. -----

ART. 5 CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI -----

Il capitale sociale è di euro 90.000,00 (novantamila/00), diviso in quote ai sensi di legge. -----

All'organo amministrativo spetta fino ad un anno dalla costituzione, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, e non oltre il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) senza la facoltà di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione, fatta eccezione per le partecipazioni di nuova emissione che devono essere liberate mediante conferi-

menti in natura, e senza la facoltà di attribuire ai soci partecipazioni in misura non proporzionale ai conferimenti. -----

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro. -----

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati. -----

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore. ----

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. -----

I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. -----

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi. - In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482-bis, comma 2, del codice civile. -----

ART. 6 FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ -----

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. -----

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -----

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile. -----

ART. 7 PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE -----

Le partecipazioni dei soci al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale al conferimento dagli stessi effettuato. -----

È consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'articolo 2473, comma 1, i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci. -----

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono. -----

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci, -- con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) - del capitale sociale. -----

ART. 8 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - CLAUSOLA DI PRELAZIONE -----

E' vietato il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale e di diritti di sottoscrizione e di prelazione per un periodo di anni tre dalla costituzione della società. ---

Qualora un socio intenda trasferire in tutto od in parte la propria quota di partecipazione, dovrà darne notizia agli altri soci, all'indirizzo risultante dal Libro Soci a mezzo di lettera raccomandata, tramite il Consiglio di Amministrazione, specificando prezzo e modalità di pagamento. -----

Questi, ricevuta l'offerta, dovranno entro trenta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza, comunicare mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, che si farà parte diligente per la partecipazione agli interessati e così per l'eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle quote possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi. -----

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti. -

Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia. -----

Per trasferimento della quota si intende ogni atto traslativo anche della sola nuda proprietà o di altro diritto reale, compresa la dona-

zione. -----

Le quote non potranno essere costituite in pegno né in garanzia senza il preventivo consenso, immotivato ed insindacabile, espresso con delibera dell'Assemblea della società. -----

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società. -----

ART. 9 RECESSO DEL SOCIO -----

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile e dal presente statuto. -----

ART. 10 - ORGANI SOCIALI -----

Gli organi della Società sono: -----

- a) l'Assemblea dei soci; -----
- b) il Consiglio di Amministrazione ; -----
- c) il Collegio Sindacale (ove nominato). -----

ART. 11 DECISIONI DEI SOCI-COMPETENZE -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; -----
- b) la designazione del Consiglio d'Amministrazione sulla base delle nomine effettuate dai soci titolari del relativo diritto; -----
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e del revisore; -----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto

costitutivo e/o statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; -----

g) le decisioni di trasferimento della sede sociale. -----

Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società. -----

4. I soci esprimono le proprie decisioni mediante l'adozione del metodo assembleare. -----

ART. 12 ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -----

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. -----

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso spedito ai soci almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Della convocazione viene, negli stessi termini e modalità dato avviso al Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci, se nominati. --

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società,

nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

ART. 13 ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA -----

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica e conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. -----

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. -----

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, al revisore, e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio. -----

ART. 14 ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA -----

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. -----

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. -----

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione. -----

ART. 15 ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA -----

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti nel libro dei soci. Il socio moroso non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richieste o dovute, non può partecipare alle decisioni dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza. -----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o videocollegati alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: ---

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; -----

b) sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente. -----

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -----

ART. 16 DECISIONI DEI SOCI - QUORUM -----

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, ad eccezione delle decisioni inerenti l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili che sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea. -----

La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata. -----

ART. 17 ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE -----

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. -----

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. -----

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci. --

ART. 18 AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ -----

Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all' articolo 11 del presente statuto, la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, i cui componenti operarono con metodo collegiale. -----

Tre membri del Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente e l'Amministratore Delegato) verranno nominati nelle persone designate dal socio "TRED CARPI S.r.l." e due membri (tra cui il Vice Presidente) nelle persone designate dal socio "GARC S.P.A." -----

1. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. -----

2. Il Consiglio è nominato per tre esercizi e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica ed i componenti sono sempre rieleggibili. -----

La revoca può essere deliberata in qualsiasi momento su richiesta del socio che ha designato il consigliere, anche in assenza di giusta causa. In tale caso, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno. -----

Nel caso in cui un membro cessi di ricoprire la carica da consigliere per qualsiasi motivo, viene prontamente sostituito da persona designata dal socio a cui spettava la sua nomina. -----

Si applica agli amministratori, salvo autorizzazione dell'assemblea, il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C. -----

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea dei soci. -----

Spetta al Consiglio di Amministrazione la nomina di un segretario scelto anche al di fuori dei propri componenti. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. -----

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. -----

I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto

forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato. -----

ART. 19 ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale. -----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che in ogni caso deve consentire la dimostrazione della corretta trasmissione. -----

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi

anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tal caso, è necessario che: -----

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

d) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. -----

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Sono invece adottate con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri le deliberazioni inerenti a: -----

a) ogni atto il cui valore superi i 100.000 (centomila) euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di 100.000 (centomila) euro. -----

b) atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali. -----

Il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. -----

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Il verbale deve indicare: -----

a) la data dell'adunanza; -----

b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti; -----

c) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno; -----

d) le modalità e il risultato delle votazioni; -----

e) deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti. -----

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 20 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: -----

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile; -----

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto. -----

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione non sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo. -----

ART. 21 AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DIRETTORI E PROCURATORI -----

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile. -----

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva: -----

a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta; -----

b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni; -----

c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; -----

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte

della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti. -----

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado. -----

ART. 22 RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovrannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento al Vice Presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione e nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. -----

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi. -----

ART. 23 CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE -----

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile. -----

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito pres-

so il Ministero della Giustizia. -----

Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono: -----

a) compiere atti di ispezione e di controllo; -----

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. -----

In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, a essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile. -----

ART. 24 AZIONE DI RESPONSABILITÀ -----

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. -----

ART. 25 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI -----

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile. -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: -----

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio a cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili. -----

ART. 26 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

La società si scioglie nei casi e secondo le modalità previste dalla -

legge. -----
Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni. -----

E' di competenza dell'Assemblea a norma dell'art. 2487 del Codice Civile: -----

a. la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; -----

b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----

c. la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----

d. la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; -----

e. la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. -----

ART. 27 CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, se nominati, sono devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, entro il termine di trenta giorni dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. -----

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la domanda di arbitrato può essere riproposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. -----

Il collegio arbitrale decide a maggioranza, in via rituale secondo diritto entro centottanta giorni dalla nomina. -----

Al collegio arbitrale sono altresì devolute le controversie attinenti alla validità delle delibere assembleari; anche in tal caso il collegio --

giudica in via rituale secondo diritto e può disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa. -----

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, se nominati, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. -----

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. -----

ART. 28 FORO COMPETENTE -----

Per qualunque controversia che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. -----

ART. 29 LEGGE APPLICABILE -----

Al presente statuto si applica la legge italiana. -----

ART. 30 COMUNICAZIONI -----

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. -----

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo: -----

a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci; -----

b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione; -----

c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di po-

sta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile; -----

d) il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune. -----

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale. -----

A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta. -----

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. -----

Ogniqualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. -----

ART. 31 COMPUTO DEI TERMINI -----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale". -----

ART. 32 NOZIONE DI CONTROLLO -----

Ogniqualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile. -----

F.to Pinotti Brenno -----

F.to Claudio Saraceni -----

F.to Aldo Fiori Notaio -----

MODALITÀ DI RIMBORSO

Art. 1 - Ai fini della liquidazione delle somme depositare - che avvenga, mediante accredito su un conto intestato agli aventi diritto o attraverso emissione di assegno circolare intransferibile all'ordine degli stessi o in contanti - all'azienda di credito deve essere presentata in ogni caso la ricevuta di versamento oppure copia autentica dell'atto costitutivo della società, ove la ricevuta stessa risulti allegata in originale a tale atto.

Nel caso in cui non siano in grado di presentare la ricevuta, gli aventi diritto alla restituzione del deposito devono sottoscrivere una dichiarazione che, indicando i motivi della mancata presentazione (distruzione, smarrimento o sottrazione), manlevi l'azienda di credito da ogni eventuale danno che possa derivare a qualunque titolo per avere restituito il deposito senza presentazione della ricevuta.

Art. 2 - In caso di avvenuta costituzione della società, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dal Registro delle Imprese in data recente o comunque non anteriore ad un mese attestante che la società è stata iscritta; da tale certificato devono altresì risultare le generalità complete degli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società, precisando se a firma congiunta o disgiunta.

Art. 3 - In caso di mancata iscrizione della società al registro delle imprese nei 90 giorni successivi alla costituzione, deve altresì essere prodotto certificato rilasciato dal Registro stesso in data recente e comunque non anteriore ad un mese attestante che non è stato iscritto né depositato alcun atto relativo alla società che si doveva costituire, nonché copia dell'atto costitutivo se stipulato.

Art. 4 - In caso di regolare costituzione della società, i soggetti legittimati a chiedere la liquidazione delle somme sono gli amministratori in carica che hanno la rappresentanza della società stessa. In caso di mancata iscrizione della società al registro delle imprese, i soggetti legittimati a chiedere la restituzione delle somme sono i sottoscrittori, decorsi 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo.

Art. 5 - In caso di mancata stipulazione dell'atto costitutivo dietro presentazione, ad integrazione della documentazione di cui al precedente art. 3, di una dichiarazione di tutti i sottoscrittori, con la quale gli stessi dichiarano di rinunciare alla costituzione della società, il rimborso viene effettuato agli aventi diritto congiuntamente e solo in casi eccezionali l'azienda di credito si riserva la facoltà di consentirlo *pro quota* ai singoli sottoscrittori. Il rimborso non potrà mai effettuarsi prima che siano decorsi i 90 gg. previsti per legge successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo.

Io sottoscritto Dr. Aldo Fiori, Notaio in Carpi, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, certifico che la presente è copia conforme all'originale documento esibitomi dal richiedente ed allo stesso restituito.

La presente copia si compone di n.ri 2 fogli.

Previa collazione, si rilascia la presente ai sensi dell'art. 18 del D.P.R.

28/12/2000 n. 445.

Carpi li, 3 (tre) ottobre 2007 (duemilasette).

F.to Aldo Fiori Notaio